

Liceo Scientifico Statale "Lorenzo Mossa" OLBIA	FUNZIONIGRAMMA GENERALE	
--	------------------------------------	--

Lo scopo del presente funzionigramma aziendale è quello di delineare gli ambiti di competenza di ciascuna responsabilità funzionale all'interno del Liceo Scientifico Statale "L. Mossa", via Campidano e via Capo Verde - Olbia

Responsabilità Funzionale	Tipologia Procedure
Datore di lavoro	<p>Soggetto titolare del rapporto di lavoro con il lavoratore o, comunque, il soggetto che, secondo il tipo e l'assetto dell'organizzazione nel cui ambito il lavoratore presta la propria attività, ha la responsabilità dell'organizzazione stessa o dell'unità produttiva in quanto esercita i poteri decisionali e di spesa. Il datore di lavoro, oltre alla valutazione di tutti i rischi con la conseguente adozione dei documenti previsti dall' <i>articolo 28 del D.Lgs. 81/08</i> e alla designazione del responsabile del servizio di prevenzione e protezione dai rischi, deve provvedere a:</p> <ul style="list-style-type: none"> a: nominare il Responsabile del Servizio di Prevenzione e Protezione; designare preventivamente i lavoratori incaricati dell'attuazione delle misure di prevenzione incendi e lotta antincendio, di evacuazione dei luoghi di lavoro in caso di pericolo grave e immediato, di salvataggio, di primo soccorso e, comunque, di gestione dell'emergenza; affidare i compiti ai lavoratori tenendo conto delle capacità e delle condizioni degli stessi in rapporto alla loro salute e alla sicurezza; fornire ai lavoratori i necessari e idonei dispositivi di protezione individuale, sentito il responsabile del servizio di prevenzione e protezione; prendere le misure appropriate affinché soltanto i lavoratori che hanno ricevuto adeguate istruzioni e specifico addestramento accedano alle zone che li espongono ad un rischio grave e specifico; richiedere l'osservanza da parte dei singoli lavoratori delle norme vigenti, nonché delle disposizioni aziendali in materia di sicurezza e di igiene del lavoro e di uso dei mezzi di protezione collettivi e dei dispositivi di protezione individuali messi a loro disposizione; adottare le misure per il controllo delle situazioni di rischio in caso di emergenza e dare istruzioni affinché i lavoratori, in caso di pericolo grave, immediato ed inevitabile, abbandonino il posto di lavoro o la zona pericolosa; adempiere agli obblighi di informazione, formazione e addestramento di cui agli <i>articoli 36 e 37 del D.Lgs. 81/08</i>; prendere appropriati provvedimenti per evitare che le misure tecniche adottate possano causare rischi per la salute della popolazione o deteriorare l'ambiente esterno

Datore di lavoro

verificando periodicamente la perdurante assenza di rischio; consultare il rappresentante dei lavoratori per la sicurezza nelle ipotesi di cui all'articolo 50; adottare le misure necessarie ai fini della prevenzione incendi e dell'evacuazione dei luoghi di lavoro, nonché per il caso di pericolo grave e immediato, secondo le disposizioni di cui all' *articolo 43 del D.Lgs. 81/08*. Aggiornare le misure di prevenzione in relazione ai mutamenti organizzativi e produttivi che hanno rilevanza ai fini della salute e sicurezza del lavoro, o in relazione al grado di evoluzione della tecnica della prevenzione e della protezione; Il datore di lavoro, inoltre, provvederà a:

comunicare all'INAIL i nominativi dei rappresentanti dei lavoratori per la sicurezza. Fornire al servizio di prevenzione e protezione informazioni in merito a:

- la natura dei rischi;
- l'organizzazione del lavoro, la programmazione e l'attuazione delle misure preventive e protettive;
- la descrizione degli impianti e dei processi produttivi;
- i dati di cui al comma 1, lettera q), e quelli relativi alle malattie professionali;
- i provvedimenti adottati dagli organi di vigilanza.
- informare il più presto possibile i lavoratori esposti al rischio di un pericolo grave e immediato circa il rischio stesso e le disposizioni prese o da prendere in materia di protezione;

astenersi, salvo eccezione debitamente motivata da esigenze di tutela della salute e sicurezza, dal richiedere ai lavoratori di riprendere la loro attività in una situazione di lavoro in cui persiste un pericolo grave e immediato;

consegnare tempestivamente al rappresentante dei lavoratori per la sicurezza, su richiesta di questi e per l'espletamento della sua funzione, copia del documento di cui all'articolo 17, comma 1, lettera a), nonché consentire al medesimo rappresentante di accedere ai dati di cui alla lettera q);

consentire ai lavoratori di verificare, mediante il rappresentante dei lavoratori per la sicurezza, l'applicazione delle misure di sicurezza e di protezione della salute;

elaborare, in caso di necessità, il documento di cui all'articolo 26, comma 3, del D.Lgs. 81/08 e, su richiesta di questi e per l'espletamento della sua funzione, consegnarne tempestivamente copia ai rappresentanti dei lavoratori per la sicurezza;

nell'ambito dell' eventuale svolgimento di attività in regime di appalto e di subappalto, **munire** i lavoratori di apposita tessera di riconoscimento, corredata di fotografia, contenente le generalità del lavoratore e l'indicazione del datore di lavoro;

trattandosi di unità produttive con più di 15 lavoratori, **convocare** la riunione periodica di cui all' *articolo 35 del D.Lgs. 81/08*;

<p style="text-align: center;">Preposti</p>	<p>Persona che, in ragione delle competenze professionali e nei limiti di poteri gerarchici e funzionali adeguati alla natura dell'incarico conferitogli, sovrintende alla attività lavorativa e garantisce l'attuazione delle direttive ricevute, controllandone la corretta esecuzione da parte dei lavoratori ed esercitando un funzionale potere di iniziativa;</p> <p>In riferimento alle attività indicate all' <i>articolo 3 del D.Lgs. 81/08</i>, i preposti, secondo le loro attribuzioni e competenze, dovranno:</p> <p>a) sovrintendere e vigilare sulla osservanza da parte dei singoli lavoratori dei loro obblighi di legge, nonché delle disposizioni aziendali in materia di salute e sicurezza sul lavoro e di uso dei mezzi di protezione collettivi e dei dispositivi di protezione individuale messi a loro disposizione e, in caso di persistenza della inosservanza, informare i loro superiori diretti;</p> <p>b) verificare affinché soltanto i lavoratori che hanno ricevuto adeguate istruzioni accedano alle zone che li espongono ad un rischio grave e specifico;</p> <p>c) richiedere l'osservanza delle misure per il controllo delle situazioni di rischio in caso di emergenza e dare istruzioni affinché i lavoratori, in caso di pericolo grave, immediato e inevitabile, abbandonino il posto di lavoro o la zona pericolosa;</p> <p>d) informare il più presto possibile i lavoratori esposti al rischio di un pericolo grave e immediato circa il rischio stesso e le disposizioni prese o da prendere in materia di protezione;</p> <p>e) astenersi, salvo eccezioni debitamente motivate, dal richiedere ai lavoratori di riprendere la loro attività in una situazione di lavoro in cui persiste un pericolo grave ed immediato;</p> <p>f) segnalare tempestivamente al datore di lavoro le deficienze dei mezzi e delle attrezzature di lavoro e dei dispositivi di protezione individuale, sia ogni altra condizione di pericolo che si verifichi durante il lavoro, delle quali venga a conoscenza sulla base della formazione ricevuta;</p> <p>g) frequentare appositi corsi di formazione secondo quanto previsto dall' <i>articolo 37 del D.Lgs. 81/08</i>.</p>
<p style="text-align: center;">Responsabile del Servizio di Prevenzione e Protezione</p>	<p><i>Ai sensi del D.Lgs 81/2008 e ss.mm.ii - Articolo 33 - Compiti del servizio di prevenzione e protezione</i></p> <p>1. Il Responsabile e gli addetti al servizio di prevenzione e protezione dai rischi professionali provvedono:</p> <p>a) all'individuazione dei fattori di rischio, alla valutazione dei rischi e all'individuazione delle misure per la sicurezza e la salubrità degli ambienti di lavoro, nel rispetto della normativa vigente sulla base della specifica conoscenza dell'organizzazione aziendale;</p> <p>b) ad elaborare, per quanto di competenza, le misure preventive e protettive di cui all'articolo 28, comma 2, e i sistemi di controllo di tali misure;</p> <p>c) ad elaborare le procedure di sicurezza per le varie</p>

	<p>attività aziendali;</p> <p>d) a proporre i programmi di informazione e formazione dei lavoratori;</p> <p>e) a partecipare alle consultazioni in materia di tutela della salute e sicurezza sul lavoro, nonché alla riunione periodica di cui all'articolo 35;</p> <p>f) a fornire ai lavoratori le informazioni di cui all'articolo 36.</p>
Addetti al servizio di Prevenzione e Protezione	<p>Collaborano con il R.S.P.P. per le attività di prevenzione e protezione dai rischi, come meglio indicato precedentemente.</p>
Rappresentante dei lavoratori per la Sicurezza	<p><i>Ai sensi del D.Lgs 8172008 e ss.mm.ii - Articolo 50 - Attribuzioni del rappresentante dei lavoratori per la sicurezza</i></p> <p>1. Fatto salvo quanto stabilito in sede di contrattazione collettiva, il rappresentante dei lavoratori per la sicurezza:</p> <p>a) accede ai luoghi di lavoro in cui si svolgono le lavorazioni;</p> <p>b) è consultato preventivamente e tempestivamente in ordine alla valutazione dei rischi, alla individuazione, programmazione, realizzazione e verifica della prevenzione nella azienda o unità produttiva;</p> <p>c) è consultato sulla designazione del responsabile e degli addetti al servizio di prevenzione, alla attività di prevenzione incendi, al primo soccorso, alla evacuazione dei luoghi di lavoro e del medico competente;</p> <p>d) è consultato in merito all'organizzazione della formazione di cui all'articolo 37;</p> <p>e) riceve le informazioni e la documentazione aziendale inerente alla valutazione dei rischi e le misure di prevenzione relative, nonché quelle inerenti alle sostanze ed ai preparati pericolosi, alle macchine, agli impianti, alla organizzazione e agli ambienti di lavoro, agli infortuni ed alle malattie professionali;</p> <p>f) riceve le informazioni provenienti dai servizi di vigilanza;</p> <p>g) riceve una formazione adeguata e, comunque, non inferiore a quella prevista dall'articolo 37;</p> <p>h) promuove l'elaborazione, l'individuazione e l'attuazione delle misure di prevenzione idonee a tutelare la salute e l'integrità fisica dei lavoratori;</p> <p>i) formula osservazioni in occasione di visite e verifiche effettuate dalle autorità competenti, dalle quali è, di norma, sentito;</p> <p>l) partecipa alla riunione periodica di cui all'articolo 35;</p> <p>m) fa proposte in merito alla attività di prevenzione;</p> <p>n) avverte il responsabile della azienda dei rischi individuati nel corso della sua attività;</p> <p>o) può fare ricorso alle autorità competenti qualora ritenga che le misure di prevenzione e protezione dai rischi adottate dal datore di lavoro o dai dirigenti e i mezzi impiegati per attuarle non siano idonei a garantire la sicurezza e la salute durante il lavoro.</p>

<p align="center">Addetti alla Prevenzione Incendi e all'evacuazione</p>	<p>Gli addetti alla prevenzione incendi ed evacuazione hanno il compito di:</p> <ul style="list-style-type: none"> a) Collaborare alle attività di prevenzione incendi; b) Partecipare alla elaborazione ed all'aggiornamento del Piano di emergenza; c) Conoscere e mantenere in efficienza i sistemi di prevenzione incendi (estintori, uscite di emergenza, segnaletica di sicurezza ecc.); d) Aggiornare i recapiti telefonici degli enti esterni.
<p align="center">Addetti all'antincendio e alle comunicazioni esterne per l'emergenza</p>	<p>L'addetto all'antincendio e alle comunicazioni esterne per l'emergenza, se riceve una segnalazione di pericolo deve chiedere le seguenti informazioni:</p> <ul style="list-style-type: none"> a) Se è stato avvertito il responsabile dell'emergenza; b) Il luogo dell'evento; c) Il tipo di evento (incendio, fuga di gas, ecc); d) Una valutazione se possibile, della gravità dell'evento; e) Avvisare subito gli addetti, dando le indicazioni per un rapido sopralluogo; f) Avvisare il servizio di prevenzione e protezione; <p>In caso di pericolo accertato, l'addetto alla chiamata deve:</p> <ul style="list-style-type: none"> a) Provvedere affinché vengano chiamati, su indicazione del responsabile del servizio i soccorsi (VV.FF., 118, Polizia, ENEL, ecc) secondo le necessità.
<p align="center">Addetti al Servizio per il Primo Soccorso</p>	<p>Gli addetti al Pronto Soccorso devono:</p> <ul style="list-style-type: none"> a) Mantenere in efficienza la cassetta di pronto soccorso; b) Aggiornare i numeri telefonici dei presidi sanitari esterni; c) Intervenire in caso di infortunio anche allo scopo di evitare che all'infortunato vengano prestate azioni di soccorso non idonee.
<p align="center">Medico Competente</p>	<p><i>Ai sensi del D.Lgs 8172008 e ss.mm.ii - Articolo 41 - Sorveglianza sanitaria</i></p> <p>1. La sorveglianza sanitaria è effettuata dal medico competente:</p> <ul style="list-style-type: none"> a) nei casi previsti dalla normativa vigente, dalle indicazioni fornite dalla Commissione consultiva di cui all'articolo 6; b) qualora il lavoratore ne faccia richiesta e la stessa sia ritenuta dal medico competente correlata ai rischi lavorativi. <p>2. La sorveglianza sanitaria comprende:</p> <ul style="list-style-type: none"> a) visita medica preventiva intesa a constatare l'assenza di controindicazioni al lavoro cui il lavoratore è destinato al fine di valutare la sua idoneità alla mansione specifica; b) visita medica periodica per controllare lo stato di salute dei lavoratori ed esprimere il giudizio di idoneità alla mansione specifica. <p>La periodicità di tali accertamenti, qualora non prevista dalla relativa normativa, viene stabilita, di norma, in una volta l'anno. Tale periodicità può</p>

assumere cadenza diversa, stabilita dal medico competente in funzione della valutazione del rischio. L'organo di vigilanza, con provvedimento motivato, può disporre contenuti e periodicità della sorveglianza sanitaria differenti rispetto a quelli indicati dal medico competente;

c) visita medica su richiesta del lavoratore, qualora sia ritenuta dal medico competente correlata ai rischi professionali o alle sue condizioni di salute, suscettibili di peggioramento a causa dell'attività lavorativa svolta, al fine di esprimere il giudizio di idoneità alla mansione specifica;

d) visita medica in occasione del cambio della mansione onde verificare l'idoneità alla mansione specifica;

e) visita medica alla cessazione del rapporto di lavoro nei casi previsti dalla normativa vigente.

e-bis) visita medica preventiva in fase preassuntiva;

e-ter) visita medica precedente alla ripresa del lavoro, a seguito di assenza per motivi di salute di durata superiore ai sessanta giorni continuativi, al fine di verificare l'idoneità alla mansione.

2-bis. Le visite mediche preventive possono essere svolte in fase preassuntiva, su scelta del datore di lavoro, dal medico competente o dai dipartimenti di prevenzione delle ASL. La scelta dei dipartimenti di prevenzione non è incompatibile con le disposizioni dell'articolo 39, comma 3.

3. Le visite mediche di cui al comma 2 non possono essere effettuate:

a) lettera soppressa dall'art. 26 del D.Lgs. 3 agosto 2009, n. 106

b) per accertare stati di gravidanza;

c) negli altri casi vietati dalla normativa vigente.

4. Le visite mediche di cui al comma 2, a cura e spese del datore di lavoro, comprendono gli esami clinici e biologici e indagini diagnostiche mirati al rischio ritenuti necessari dal medico competente. Nei casi ed alle condizioni previste dall'ordinamento, le visite di cui al comma 2, lettere a), b), d), e-bis) e e-ter) sono altresì finalizzate alla verifica di assenza di condizioni di alcol dipendenza e di assunzione di sostanze psicotrope e stupefacenti.

4-bis. Omissis..

5. Gli esiti della visita medica devono essere allegati alla cartella sanitaria e di rischio di cui all'articolo 25, comma 1, lettera c), secondo i requisiti minimi contenuti nell'ALLEGATO 3A e predisposta su formato cartaceo o informatizzato, secondo quanto previsto dall'articolo 53.

6. Il medico competente, sulla base delle risultanze delle visite mediche di cui al comma 2, esprime uno dei seguenti giudizi relativi alla mansione specifica:

a) idoneità;

b) idoneità parziale, temporanea o permanente, con prescrizioni o limitazioni;

c) inidoneità temporanea;

d) inidoneità permanente.

6-bis. Nei casi di cui alle lettere a), b), c) e d) del

	<p>comma 6 il medico competente esprime il proprio giudizio per iscritto dando copia del giudizio medesimo al lavoratore e al datore di lavoro.</p> <p>7. Nel caso di espressione del giudizio di inidoneità temporanea vanno precisati i limiti temporali di validità.</p> <p>8. Omissis..</p> <p>9. Avverso i giudizi del medico competente ivi compresi quelli formulati in fase preassuntiva è ammesso ricorso,entro trenta giorni dalla data di comunicazione del giudizio medesimo, all'organo di vigilanza territorialmente competente che dispone, dopo eventuali ulteriori accertamenti, la conferma, la modifica o la revoca del giudizio stesso.</p>
--	---

IL DIRIGENTE SCOLASTICO

(Prof. Luigi ANTOLINI)

Firmato digitalmente ai sensi del Codice dell'Amministrazione digitale e norme ad esso connesse